



STATUTO DEL COMUNE DI ARLUNO (MI)

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 2 Gennaio 1995 - Serie Straordinaria Inserzioni n. 1/4 ed all'albo pretorio del Comune di Arluno nel periodo dal 2.01.1995 al 1.02.1995
Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 giugno e 30 settembre 1994 con deliberazione nn. 63 e 84

Esecutive per decorrenza dei termini il 25 ottobre 1994
(Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 Febbraio 1992 n. 9/40)

Modifiche allo Statuto:

Publicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 22 Gennaio 1996 - Serie straordinaria inserzioni n. 4/2 ed all'albo Pretorio del Comune di Arluno nel periodo 22.01.1996 al 21.02.1996.
Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 novembre 1995 con deliberazione n. 94

Esecutiva per decorrenza dei termini il 27 dicembre 1995

Publicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 9 Marzo 1998 - Serie straordinaria inserzioni n. 10/1 ed all'albo pretorio del Comune di Arluno nel periodo dal 09.03.1998 al 08.04.1998.

- Adottate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 26 settembre 1997 e 27 novembre 1997 deliberazioni nn. 78 e 100.

Esecutive per decorrenza dei termini il 24 dicembre 1997

Publicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 10 Aprile 2000 - Serie straordinaria inserzioni n. 15/1 ed all'albo Pretorio del Comune di Arluno nel periodo dal 24.03.2000 al 23.04.2000

- Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 dicembre 1999 e 5 febbraio 2000 deliberazioni nn. 68 e 5

Esecutive in data 28 febbraio 2000

Il presente statuto adottato ed integrato dalle modifiche sopra indicate è in vigore dal 23.04.2000

S T A T U T O

INDICE

Capo I Principi generali

- Art. 1 - Comune di Arluno
- Art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma
- Art. 3 - Obiettivi dell'azione del Comune
- Art. 3 bis - Funzioni sussidiarie
- Art. 4 - Promozione della cultura, Sport, tempo libero
- Art. 5 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 6 - Sviluppo economico
- Art. 7 - Programmazione economico - sociale e territoriale
- Art. 8 - Partecipazione, decentramento e cooperazione
- Art. 9 - Servizi pubblici

Capo II Istituti di partecipazione

- Art. 10 - Libere forme associative
- Art. 11 - Organismi di partecipazione e consultazione
- Art. 12 - Diritto di petizione
- Art. 13 - Interrogazioni
- Art. 14 - Referendum
- Art. 15 - Procedimento amministrativo
- Art. 16 - Diritto di informazione
- Art. 17 - Accesso agli atti

Capo III L'ordinamento istituzionale del comune

- Art. 18 - Il Consigliere Comunale
- Art. 19 - Doveri del Consigliere
- Art. 20 - Poteri del Consigliere
- Art. 21 - Dimissioni del Consigliere
- Art. 22 - Gruppi Consiliari
- Art. 23 - Il Consiglio Comunale. Composizione. Poteri
- Art. 24 - Prima adunanza
- Art. 25 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 26 - Ordine del giorno
- Art. 27 - Consegnza dell'avviso di convocazione
- Art. 28 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 29 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 30 - Pubblicità delle sedute
- Art. 31 - Delle votazioni
- Art. 32 - Commissioni consiliari

- Art. 33 - Commissioni d'indagine, controllo, inchiesta, studio
- Art. 34 - Regolamento interno
- Art. 35 - Composizione della Giunta Comunale
- Art. 36 - Elezione del Sindaco
- Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 38 - Durata in carica del Sindaco
- Art. 39 - Mozione di sfiducia
- Art. 40 - Revoca degli Assessori
- Art. 41 - Organizzazione della Giunta
- Art. 42 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 43 - Adunanze e deliberazioni della Giunta
- Art. 44 - Funzioni del Sindaco
- Art. 45 - Competenze del Sindaco

Capo IV Difensore civico

- Art. 46 - Istituzione, competenze e poteri
- Art. 47 - Elezione
- Art. 48 - Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità
- Art. 49 - Dotazione ed organizzazione dell'Ufficio

Capo V L'ordinamento amministrativo del Comune

- Art. 50 - Principi generali

Capo VI Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale, convenzioni e consorzi

- Art. 51 - Costituzione e partecipazione
- Art. 52 - Aziende speciali
- Art. 53 - Istituzioni
- Art. 53 bis - Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 53 ter - Convenzioni
- Art. 53 quater - Consorzi
- Art. 54 - Vigilanza e controlli
- Art. 55 - Personale

Capo VII Ordinamento finanziario

- Art. 56 - Demanio e patrimonio
- Art. 57 - Beni patrimoniali disponibili
- Art. 58 - Contratti

- Art. 59 - Contabilità e bilancio
- Art. 60 - Controllo economico-finanziario
- Art. 61 - Controllo di gestione

Capo VIII
Organizzazione degli uffici

- Art. 62 - Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti
- Art. 62 bis - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 62 ter - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 62 quater - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo IX
Attività normativa

- Art. 63 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 64 - Procedimenti di formazione dei regolamenti

Capo X
Revisione dello statuto

- Art. 65 - Modalità

Capo I

Principi Generali

Art. 1

Comune di Arluno

1. La comunità locale di Arluno è rappresentata dal Comune che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuitegli dallo Stato o delegategli dalla Regione.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune di Arluno ha una superficie di 1234 ettari; si trova ad una altitudine di 156 metri s.l. del mare e confina con i seguenti Comuni: Parabiago, Nerviano, Pogliano, Vanzago, Sedriano, Vittuone, Santo Stefano Ticino, Ossona, Casorezzo.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può disporre l'uso del gonfalone nelle cerimonie ed altre pubbliche ricorrenze ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Obiettivi dell'azione del Comune

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardando, con un'idonea politica, l'integrità del patrimonio storico - artistico ed ambientale ancora presente e favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle condizioni di marginalità in cui vivono i deboli attraverso interventi che, affermando il principio della sussidiarietà, superino la logica del puro assistenzialismo, con particolare riferimento ai portatori di handicap. Apposito regolamento disciplinerà quanto disposto dall'Art. 40 comma 2 Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

4. Il Comune, assumendo la solidarietà come valore fondamentale dell'essere comunità, si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli di ogni natura che impediscano una reale parità di diritti e di

opportunità di vita ed una autentica integrazione delle diverse componenti sociali, culturali, religiose ed etniche presenti nella comunità locale, per una convivenza libera, pacifica e democratica.

Art. 3 bis

Funzioni sussidiarie

1. Il comune di Arluno, in osservanza al principio di sussidiarietà, mira ad assicurare un sempre maggiore avvicinamento delle funzioni amministrative alle peculiari realtà locali. L'attuazione del principio di sussidiarietà e del progetto di partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'espletamento di parte delle funzioni strumentali dell'ente locale, presuppone un atto di indirizzo. Detto atto viene annualmente adottato in concomitanza con l'approvazione del bilancio, indicando contestualmente i criteri ed i soggetti a cui possono essere affidate le predette funzioni.

Art. 4

Promozione della cultura, sport, tempo libero

1. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione e lo sviluppo di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni di cui all'Art. 10 del presente Statuto.

2. Il Comune assicura l'accesso agli impianti, servizi e strutture ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale e didattico, perseguite dagli stessi.

Art. 5

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali finalizzate all'integrale sviluppo della persona.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Assicura idonei e tempestivi interventi finalizzati al conseguimento di un più elevato livello della qualità della vita attraverso la rimozione di ogni forma di inquinamento, in conformità alle leggi vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente, tutela della salute pubblica e rispetto dell'ecosistema.

7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 6

Sviluppo economico

1. Il Comune riconosce una vocazione prevalente nel proprio territorio di natura industriale ed artigianale e, in via correlata, di natura commerciale - direzionale ed agricola.

2. Il Comune coordina le attività commerciali, ne favorisce l'associazionismo e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collaborazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 7

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 3, il Comune assume la programmazione come metodo di governo e definisce gli obiettivi della propria azione, con verifiche tempestive e puntuali di riscontro, mediante programmi generali e programmi settoriali coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

Art. 8

Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, delle associazioni, degli enti e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti

comunali e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

4. Il Comune promuove la creazione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia e favorisce ogni forma di collaborazione, anche convenzionata, con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti pubblici e privati.

Art. 9

Servizi Pubblici

1. Il Comune, di norma, non procederà a privatizzazione dei servizi pubblici essenziali.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere motivatamente esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la gestione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, partecipanti alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

e) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non costituenti impresa.

3. Il Comune è impegnato a consultare nonché - a parità di condizioni - ad affidare, preferibilmente, l'attuazione della gestione dei servizi mediante concessione od incarico alle libere associazioni del volontariato.

Capo II

Istituti di partecipazione

Art. 10

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce, con appositi interventi, le libere forme associative, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.

2. Il Comune può stipulare, con associazioni formalmente costituite e società cooperative impegnate in attività di interesse comunale, convenzioni, per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

3. Il Comune deve consultare sia le associazioni con cui ha stipulato convenzioni sia le altre associazioni operanti nell'ambito territoriale del Comune, con particolare riferimento a momenti

significativi della gestione amministrativa disciplinati dal regolamento.

4. Le conclusioni cui possono pervenire tali consultazioni saranno tenute in considerazione dal Consiglio Comunale.

Art. 11

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi e locali.

2. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

Art. 12

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente Art. 11 possono rivolgere agli Organi del Comune istanze, petizioni e proposte per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. A tali istanze, petizioni e proposte rispondono, se di loro rispettiva competenza, il Sindaco o la Giunta, previa comunicazione al Sindaco, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Le altre istanze, petizioni o proposte rivolte al Consiglio Comunale sono immediatamente trasmesse dal Sindaco, per la necessaria istruttoria, agli uffici competenti che dovranno esprimere motivato parere entro quindici giorni, dopo di che le stesse verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale che si esprimerà entro sessanta giorni dalla presentazione;

4. La petizione e le proposte devono essere sottoscritte in presenza di un funzionario del Comune oppure in presenza di un notaio, rispettivamente da cinquanta e settanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 13

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente Art. 11 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze, su argomenti inerenti lo scopo e le finalità delle stesse organizzazioni.

2. La risposta alle interrogazioni rivolte alla Giunta è data per iscritto dal Sindaco, sentita la Giunta stessa, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Per le interrogazioni rivolte al Consiglio Comunale, si applica la procedura prevista dal 3° comma del precedente articolo 12.

Art. 14
Referendum

1. E' ammesso referendum su materie riguardanti esclusiva competenza locale. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Il referendum è escluso nelle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) programmazione urbanistica, piano regolatore generale e suoi strumenti applicativi, opere pubbliche ed espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine;
- e) revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
- f) personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- g) regolamenti interni;
- h) materie sulle quali il Consiglio debba esprimersi entro termini stabiliti per legge che rendano impossibile la procedura di partecipazione popolare;
- i) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti ed istituzioni pubbliche;
- l) costituzione di S.p.A. o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico e aziende speciali;
- n) argomenti sui quali è stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio;
- m) autorizzazioni per insediamenti produttivi e commerciali di qualunque tipo;

3. Si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) richiesta avanzata da un decimo del corpo elettorale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data di svolgimento del referendum.

4. Sulla proposta di referendum viene espresso parere preventivo di ammissibilità da parte di un comitato di garanti la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

5. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori che ne hanno diritto. In caso contrario, il quesito, oggetto di referendum è da considerarsi respinto.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro giorni 90 dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Ad eccezione del caso di referendum abrogativo, qualora la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'Amministrazione Comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 15

Procedimento amministrativo

1. Per procedimento amministrativo si intende quella serie di atti funzionalmente collegati tra di loro miranti all'emanazione di un atto finale amministrativo.

2. Il procedimento amministrativo è normato dal regolamento di organizzazione uffici e servizi.

3. Ogni provvedimento deve essere motivato. La motivazione è esclusa per gli atti normativi e per quelli a carattere generale.

Art. 16

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal segretario che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre per gli atti più importanti deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 17

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, devono essere esplicitamente citati gli

articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso azione o ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo III

L'ordinamento istituzionale del comune

Art. 18

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 19

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere comunale decade per assenza non giustificata a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale. Su richiesta notificata del Sindaco il consigliere è tenuto a presentare per iscritto la giustificazione delle assenze ed, in mancanza della stessa, entro 15 giorni, il Consiglio Comunale esamina e delibera in merito alla decadenza sulla base delle cause giustificative.

Art. 20

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, secondo le norme di legge.

5. I Consiglieri Comunali possono sottoporre al controllo del Comitato Regionale di Controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti e con i modi stabiliti dalla legge n.127/97 - Art. 17 - commi 38 e 39.

Art. 21

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n.2) della legge n. 142/90.

Art.22

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. I capi-gruppo consiliari devono tempestivamente comunicare, alla segreteria comunale, in caso di propria assenza dall'abituale dimora, il nominativo del capo-gruppo facente funzioni cui trasmettere i documenti.
3. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

Art. 23

Il Consiglio Comunale. Composizione. Poteri

1. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità di Arluno, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale è competente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 24

Prima adunanza

1. Il Sindaco, presidente del Consiglio Comunale, convoca, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, la prima seduta del Consiglio Comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta si procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo-eletti e al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale; ove taluni Consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 7 della legge n. 154/81 per i quali si osserverà la procedura prevista dallo stesso articolo.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Entro il termine di 120 giorni dalla proclamazione del sindaco, il documento relativo alle linee programmatiche viene depositato nella segreteria del Comune per le osservazioni e proposte da parte dei consiglieri comunali. Ciascun Consigliere ha la possibilità di intervenire nella definizione delle linee con proposte di emendamenti da presentarsi entro il termine di giorni 15 dal deposito. Il Sindaco, entro il termine di 180 giorni dalla sua proclamazione, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative al mandato.

6. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, effettuando le modifiche necessarie.

7. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame dello stato di attuazione dello stesso.

Art. 25

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Se un quinto dei Consiglieri Comunali lo richiede il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

3. In caso di urgenza la convocazione può, così come disciplinato da apposito regolamento, aver luogo con un preavviso di

almeno ventiquattro ore. In quest'ultimo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, nel rispetto del diritto di informazione dei Consiglieri assenti, da attuarsi a mezzo di comunicazione telegrafica in caso di residenza del Consigliere in altro Comune; per i Consiglieri residenti a mezzo di comunicazione scritta notificata dal messo comunale.

Art.26

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 27

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri ed agli Assessori non consiglieri nei seguenti termini:

a) per tutte le sessioni viene consegnato cinque giorni prima escludendo il giorno della consegna;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano, per quanto qui non particolarmente sancito, le disposizioni dell'Art. 155 del Codice di Procedura Civile e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri Comunali tenuti ad astenersi obbligatoriamente e, perciò, ad allontanarsi dalla sala;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori esterni al Consiglio Comunale intervengono alle adunanze dello stesso partecipando alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvare per disciplinare il funzionamento e gli altri punti previsti dall'art. 31 Legge 142 modificata dall'art. 11 comma 1 Legge 265/99. Le funzioni di presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco, in caso di assenza del sindaco e del vice-sindaco dall'assessore anziano.

Art. 29

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

In caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 30

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei Consiglieri assenti giustificati, i nomi dei Consiglieri assenti ingiustificati, i nomi degli astenuti, e di coloro che hanno espresso voto contrario.

4. Diritti dei Consiglieri :

a) ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;

b) ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori non consiglieri che, in Consiglio, non hanno diritto di voto;

c) il regolamento può stabilire forme di contingentamento delle discussioni;

d) il regolamento prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Art. 31

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 32

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consultive permanenti e Commissioni speciali per l'esame di particolari

problemi, la cui composizione, i cui compiti ed i cui poteri sono stabiliti dal regolamento.

2. Il regolamento individua i casi in cui le sedute delle Commissioni possono non essere pubbliche, assicura la presenza di tutti i Gruppi Consiliari con criterio proporzionale in seno alle Commissioni permanenti e speciali e disciplina le modalità per le consultazioni e le adunanze.

Art. 33

Commissioni di indagine, controllo, inchiesta, studio

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

4. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui può avvalersi, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

5. Si applicano le disposizioni dell'Art. 101 del D.P.R. 16 Maggio 1960, n°570.

Art. 34

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento medesimo.

3. Il Consiglio Comunale è competente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 35

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti fino a n.6 assessori.

2. Fino a due assessori possono essere scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 33 - comma 4 - della legge 8 giugno 1990 n° 142, purché in possesso dei

requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

3. Non possono essere nominati Assessori i cittadini che si siano presentati quali candidati per l'elezione del Consiglio Comunale e non siano stati eletti Consiglieri ed i Consiglieri dimessisi dalla carica.

Art. 36

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 37

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 38

Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

5. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da

soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

6. Il vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'Art. 15 comma 4- bis della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dall'Art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n°16, nonché sostituisce il Sindaco anche nelle funzioni previste dall'art. 38 Legge 142/90 modificata dalla Legge 265/99.

7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 39

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento scritto, immediatamente notificato al diretto e/o diretti interessati, dandone quindi motivata comunicazione al Consiglio Comunale contestualmente alla comunicazione di nomina del e/o dei nuovi Assessori.

Art. 41

Organizzazione della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Gli Assessori svolgono compiti di indirizzo e controllo sulle materie loro delegate.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale, e individualmente degli atti dei loro assessorati se oggetto di delega del Sindaco.

4. Le deleghe dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.

5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori che sia anche Consigliere Comunale le funzioni di vice-sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco nei casi previsti dall'Art. 38. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del vice-sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età che sia anche Consigliere Comunale.

6. Le deleghe e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate dal Sindaco.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe dei singoli Assessori e le successive modifiche.

8. La Giunta Comunale può predisporre un regolamento per l'esercizio della propria attività, da adottare con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 42

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo che, mediante atti di amministrazione, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, traducendoli in obiettivi specifici di gestione da raggiungere a mezzo dell'attività di chi esercita funzione di direzione, come definito dal presente Statuto.

2. La Giunta Comunale compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare spetta alla Giunta Comunale deliberare su:

a) approvazione dei contratti d'opera nei limiti stabiliti dalla legge;

b) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni ed i rifiuti di lasciti o doni di beni mobili anche registrati e di beni immobili e di valori mobiliari;

c) le servitù di ogni genere e tipo;

d) l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni in società di capitali cui il Comune già partecipi sulla base di apposita deliberazione consiliare;

e) gli atti in materia di personale, ad eccezione di quelli attribuiti al Sindaco e al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi;

f) le nomine e le designazioni, diverse da quelle di cui all'Art. 32 comma 2 lettera n) legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modifiche, per le quali le leggi o regolamenti non prevedano la rappresentanza della minoranza od il raggiungimento di maggioranze particolarmente qualificate, ovvero riservate alla competenza del Sindaco;

g) l'emanazione di direttive inerenti le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune innanzi al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari e speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;

h) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

i) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;

l) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

m) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

n) formula gli indirizzi ai responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, nel rispetto delle norme regolamentari;

o) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

q) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

r) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

s) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il parere del Segretario Comunale;

t) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

u) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del direttore generale.

Art. 43

Adunanze e deliberazioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, senza diritto di voto.
4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 44

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale e ne è l'organo responsabile.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Art. 45

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) svolge funzioni di indirizzo e di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nomina, se consorziato con altro comune ai sensi della legge n.127/97 - Art. 6 comma 10 - punto 3, il direttore generale previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'Art. 51 della legge 8 giugno 1990 n°142, integrato dall'Art. 6 legge n.127/97 - comma 4;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi in genere;

- g) verifica l'attuazione da parte degli uffici degli indirizzi e degli obiettivi ;
- h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'Art. 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142;
- i) può nominare il direttore generale nella persona del segretario comunale, assegna al segretario comunale compiti specifici;
- l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
- m) rilascia atti di notorietà;
- n) il sindaco assolve alle competenze in materia di informazione alla popolazione su calamità naturali (art. 12 Legge 265/99).

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende a tutte le funzioni previste dall'art.38 Legge 142/90 modificata dalla Legge 265/99 1° comma ed è competente ad adottare tutte le ordinanze di cui al 2° comma art. 38 Legge 142/90, modificata dalla Legge 265/99 e con le previsioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 112/98.

3. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Capo IV Difensore civico

Art. 46

Istituzione, competenze e poteri

1. E' previsto l'ufficio del difensore civico comunale quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e correttezza dell'azione amministrativa. Questi non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale nei confronti degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Il difensore civico non è organo politico, nè ha potere d'intervento nei procedimenti amministrativi.

Egli esercita le sue funzioni nei confronti dei cittadini per il miglioramento dei rapporti fra questi ultimi e l'Amministrazione Comunale.

3. Il difensore civico interviene d'ufficio, oppure su richiesta di chi vi ha interesse.

4. Il difensore civico:

a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;

b) può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono;

c) deve presentare al Consiglio Comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;

d) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo Statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'Art. 8 della legge 8 giugno 1990, n°142, nonché da altri atti normativi.

e) esercita le funzioni di cui all'Art. 17 comma 38 e 39 legge n.127/97.

Art. 47

Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di 2/3 dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, fino a che non abbia assunto le funzioni, quello eletto dal Consiglio successivo. Egli non è immediatamente rieleggibile.

3. Può essere eletto difensore civico anche chi già svolge tale funzione presso altri Comuni.

Art. 48

Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, oltre che di competenza giuridico - amministrativa.

2. Sono causa di ineleggibilità:

a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune di tipo economico e produttivo;

b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale, Deputato e Senatore;

b) la qualità di dipendente del Comune o di Ente od istituzione dipendente dal Comune, ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;

c) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;

d) il rivestire cariche di responsabilità in seno a partiti, associazioni politiche e movimenti politici;

4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.

5. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Art. 49

Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del difensore civico, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale, le risorse, il personale e gli uffici necessari che dovranno essere utilizzati in coordinamento con gli altri eventuali servizi comunali preposti alla tutela del cittadino.

2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.

3. L'incarico di difensore civico è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio connesse all'incarico stesso.

Capo V

L'ordinamento amministrativo del comune

Art. 50

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici del Comune risponde a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune adotta un apposito regolamento per disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici e la loro organizzazione, il personale e la relativa dotazione organica, le modalità di funzionamento della commissione di disciplina, l'attribuzione al Segretario Comunale, al direttore generale se nominato, ai responsabili dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, i criteri di conferimento di funzioni di responsabilità dei servizi al personale inquadrato nelle qualifiche più elevate, i criteri per gli incarichi e le collaborazioni di cui all'Art. 51, commi 5 e 7, della legge 8 giugno 1990, n°142. Tale regolamento tiene conto degli

accordi collettivi nazionali (disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico) e recepisce gli accordi decentrati.

3. Il Segretario Comunale:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

- se nominato direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività

- su specifico incarico del Sindaco, su previsione specifica del regolamento di organizzazione, può presiedere gare di appalto e commissioni di concorso, compiere atti di amministrazione e gestione del personale

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione di un vicesegretario.

Capo VI

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale, convenzioni e consorzi

Art. 51

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano l'Art. 32, comma 2, lett. n) e successive modifiche e l'Art. 36, commi 5 e 5-bis della legge 8 giugno 1990, n° 142.

3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 52

Aziende speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali, di cui all'Art. 23 della legge 8 giugno 1990 n°142, si compone di

cinque membri. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti della stessa con gli organi comunali.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, adottati ai sensi di quanto in proposito dispone la legge 8 giugno 1990, n°142.

Art. 53

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'Art. 23 della legge 8 giugno 1990, n°142, si compone di cinque membri. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 53 bis

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o di nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 53 ter

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53 quater

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 54

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli enti stessi.

2. La Giunta Comunale riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 55

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990 n°142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

Capo VII Ordinamento finanziario

Art. 56

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, il cui regime è disciplinato dalla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le vigenti norme di legge e quelle stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 57

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatti salvi rapporti particolari con le realtà associative di cui all'Art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 58

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 56 della legge 8 giugno 1990 n°142, come modificato dall'art. 14 della Legge 265/99, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento e dalla legge.

Art. 59

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. La Giunta Comunale svolge funzioni di indirizzo e di controllo sul bilancio.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituite, dipendenti dal Comune, sono trasmessi, unitamente ad una relazione morale, alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipi il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune partecipi come socio.

Art. 60

Controllo economico-finanziario

1. Il responsabile apicale dell'ufficio ragioneria del Comune è tenuto a verificare, semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, il predetto responsabile predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco.

Art. 61

Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 62

Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare funzionari e impiegati, che hanno l'obbligo di rispondere.

2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.

3. I revisori possono, se convocati, assistere alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Consiglio di amministrazione delle istituzioni. Possono, su richiesta del Sindaco, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Capo VIII

Organizzazione degli uffici

Art. 62 bis

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 62 ter

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62 quater

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale sulla base degli indirizzi fondamentali adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Capo IX Attività normativa

Art. 63

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti :
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme disciplinanti casi singoli o particolari;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori escludendosi l'abrogazione implicita.
2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

3. Le deliberazioni che importino revoca o modifiche di provvedimenti esecutivi precedenti si danno come non adottate ove non citino espressamente il provvedimento revocato o modificato.

4. Il principio di cui al comma precedente si applica anche alle deliberazioni degli altri organi collegiali del Comune, a tutti gli atti, anche degli organi individuali del Comune ed agli atti degli altri organismi esistenti nell'ambito comunale, nonché agli atti dei Consigli di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

Art. 64

Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990 n. 142 e diventano efficaci dal momento dell'esecutività della relativa deliberazione, salva diversa disposizione contenuta nelle deliberazioni o nel regolamento.

Capo X Revisione dello statuto

Art. 65

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'Art. 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 comma 2° della legge 265/99.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.